

---

# **Sul Riordinamento Giudiziario (Italian Edition)**

**Musio Giuseppe**

---

**Title: Sul Riordinamento Giudiziario (Italian Edition)**

**Author: Musio Giuseppe**

**This is an exact replica of a book. The book reprint was manually improved by a team of professionals, as opposed to automatic/OCR processes used by some companies. However, the book may still have imperfections such as missing pages, poor pictures, errant marks, etc. that were a part of the original text. We appreciate your understanding of the imperfections which can not be improved, and hope you will enjoy reading this book.**









2239

16

0.420



16

SUL

**RIORDINAMENTO GIUDIZIARIO**

**STUDI**

DEL

**SENATORE MUSIO**



ANCONA

SUCCESSORE DELLA TIPOGRAFIA BALUFFI

1862.

5

711

997

1161

+



For Ti  
M

5/6/52 Forme

## INTRODUZIONE

**L**a formola, onde i grandi pensatori sogliono con maggior precisione determinare sinteticamente la differenza più caratteristica fra la Monarchia assoluta e la costituzionale, consiste nel dire, che nella prima comanda l'uomo, nella seconda la legge. Nella prima l'uomo è schiavo, perché la schiavitù è il dominio di un uomo sopra un altro; nella seconda è libero, perché la libertà è l'obbedienza dell'uomo al solo impero della legge. Perciò quando malgrado l'esistenza di uno Statuto, un'uomo può ascendere a tanto predominio da farsi impunemente superiore alla legge, la libertà è una menzogna, e la servitù è una verità.

Nelle Monarchie assolute i dritti dell'uomo, che hanno l'origine e la loro determinazione in Dio, si risolvono nel puro beneplacito dei Monarchi, la vita sociale nella loro libera volontà, e tutta l'amministrazione dello Stato in organi creati a loro talento. I Ministri vivono guarentiti dallo scudo della loro cieca obbedienza, ed i cittadini de-

757889

vono vivere senza ombra di guarentigia, perchè il Monarca centro, da cui parte ed a cui dee ritornare ogni moto di vita politica, è considerato come un ente infallibile, irresponsabile e sacro, che non vincolato da alcuna legge efficacemente obbligatoria non offre altra guarentigia, tranne quella della sua probità personale.

Ma dove una legge fondamentale cementa e modera la Monarchia, dove quella legge consacra e guarentisce i dritti dell'uomo e del cittadino, dove queste guarentigie sono una verità ed un fatto sociale, non una larva od una formola teorica, là il Monarca è divenuto una vera personificazione della legge, là ogni Suo atto meno conforme alla legge non è Sua volontà, ma del Ministro, che dee sempre risponderne, là le malleverie date ai cittadini sono collocate in istituzioni inaccessibili agli attentati del dispotismo, là in somma viene costituito uno stato politico, nel quale la legge può tutto, e l'uomo nulla; perchè tutto tende a rivendicare la maestà della legge fondamentale, che sia stata violata, ed a punire qualunque uomo o potere, che abbia osato violarla.

Egli è certamente per ciò, che a due cose d'ordine vitale si volse la mente del Governo e del Paese, appena il Magnanimo Re ne largiva una Costituzione, ed erano, una la legge organica della responsabilità Ministeriale, e l'altra la legge organica dell'Ordine giudiziario. Senza queste due leggi lo Statuto manca del suo compimento di vita, i dritti fondamentali da esso consagrati con tanta solennità mancano di sanzione, e le malleverie date alla Nazione rimangono una lettera morta. E quindi, affinchè le medesime siano veramente una parola di vita, è giuoco-forza, che i Ministri governino colla impreteribile norma reale e non nominale di una legge di responsabilità: e che l'Ordine giudiziario venga organizzato secondo l'evi-

dente spirito dello Statuto, ed in modo affatto indipendente dai Ministri.

Ora per la legge di responsabilità Ministeriale io non credo, che abbia a prevalere per sempre il consiglio di chi disse ad Alcibiade che *se era cosa buona il dare conto dell'amministrazione dello Stato, era cosa migliore il non darglielo*: ma fatto è, che i lavori di un' apposita Commissione creata nel 1848 sono rimasti allo stato di semplice studio, che altri lavori personali di Membri del Parlamento sono rimasti allo stato di tentativo, e che questo primario tra' bisogni di un Paese costituzionale sia tuttora un vivissimo ed insoddisfatto desiderio.

*Io sono un caso felice per la Russia* disse Alessandro I. alla Signora di Staël: e per noi fu *Sors non consilium* se gli uomini finora saliti al potere, dispari per altezza di mente, profondità di studi, celebrità di nome, senno, sapere, virtù, furono tutti come un uomo solo per amore alla patria e per incapacità di perfidia.

Ma se per legge delle cose umane il bene alterna col male, ed ai Ministri ottimi penno sottentrare i men buoni chi può dire, che il nostro Stato, massime oggi, continui a vivere nel dominio e nei pericoli del caso? Chi può garantire che un' uomo di genio eminente animato anche dalle più rette intenzioni non voglia circondare la Corona di Consiglieri, cui Omero direbbe tolta da Dio la metà dell'anima, e cui sconfessati oggi come inetti reggerebbe la fronte di ricomparire in Parlamento al domani? Chi ne garantisce, che quell' uomo col nome di Colleghi pari al *Re fuidants*, senza idea della loro dignità, non diventi il solo amministratore dello Stato senz'ombra di vincolo nella sanzione dei propri doveri? Chi ne garantisce che quell' uomo divenuto strapotente anchè senza volerlo perfidamente cominciare dalla parola del Gracchi per finire nelle arti